

Protocollo per le udienze civili elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia nel Distretto di Salerno

Allo scopo di conseguire uno svolgimento ordinato e proficuo delle udienze civili nell'interesse dei Giudici, degli Avvocati e delle Parti, l'Osservatorio sulla Giustizia del Distretto di Salerno ha elaborato alcune regole che, se osservate, eviteranno contrattempi e disfunzioni nonché incomprensioni e contrasti.

Tali regole sono:

1) Dare inizio alle udienze all'orario stabilito.

2) Dividere l'udienza in due fasce, e dedicare la prima ai differimenti ed alla trattazione delle cause che non richiedano lunghe discussioni e destinare la seconda fascia (che avrà inizio almeno un'ora dopo l'ora di apertura) all'interrogatorio delle parti, all'assunzione di prove testimoniali, alla discussione delle cause da riservare per la decisione.

Per evitare alle persone chiamate a testimoniare lunghe attese, disporre la citazione per l'ora stabilita per la audizione.

3) Prevedere e stabilire udienze straordinarie e particolari orari per l'esame di persone interdicende, per evitare il non edificante spettacolo di persone affette da gravi morbi psichici che sostano nei corridoi, ed il comprensibile disagio dei familiari che li accompagnano.

4) E' auspicabile che l'audizione dei coniugi (nelle cause di separazione e di divorzio) venga scaglionato nell'arco della mattinata, onde evitare ad essi lunghe attese, che non predispongono ad un sereno incontro innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. E' anche opportuno distinguere le udienze presidenziali di separazione e divorzio consensuali da quelle dedicate alle separazioni e divorzi contenziosi.

5) Evitare di comunicare i rinvii di ufficio la mattina stessa dell'udienza. Spesso tali rinvii sono determinati da motivi già noti molti giorni prima (applicazione a udienze penali, fruizione di congedi ordinari, partecipazione ad incontri di studio ecc.) che potrebbero essere comunicati con avvisi affissi alle porte delle singole cancellerie appena noti e quindi con anticipo di alcuni giorni rispetto alla data dell'udienza onde evitare l'inutile comparizione delle parti e, soprattutto, l'inutile citazione dei testi che per comparire affrontano a volte anche onerosi e dispendiosi viaggi, senza dimenticare che essi sono cittadini chiamati a compiere un dovere civico!

6) Emettere i provvedimenti di cancellazione delle cause per la mancata comparizione delle parti soltanto al termine dell'udienza.

7) Allo scopo di realizzare il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata dei processi evitare lunghi intervalli da un'udienza a quella successiva, ricordando che soltanto la concessione dei termini ex art. 183, V comma c.p.c. o l'espletamento di una consulenza tecnica possono giustificare la fissazione dell'udienza successiva a quattro-cinque mesi.